

Comune di

Mogliano Veneto

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRG Variante Verde

PIANO REGOLATORE
GENERALE
APRILE 2017

Variante Verde per la
riclassificazione di aree edificabili
(art. 7 l.r. 16/03/2015)



Norme Tecniche di Attuazione

SINDACO

CAROLA ARENA

DIR. AREA TECNICA

Arch. Salvina Sist

PROGETTISTI

Urb. Roberto Rossetto, Arch. Stefano Maria Doardo

Gruppo di lavoro:

Urb. Antonella Gatto, Arch. Andrea Rossetto,
Urb. Mauro Zanardo, Dott. Marco Urgenti,
Urb. Michele Napoli, Arch. Elena Bregantin.

Consulenti Specialistici:

Dott. For. Andrea Rizzi

ADOTTATO D.C.C n. del

APPROVATO D.C.C n. del



Terre s.r.l.

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15
+39 041 5093216 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com



Sommario

| | |
|--|----------|
| 1. ART. 26 – SOTTOZONA “E3” | 3 |
| ART. 26 SOTTOZONA “E3” - VIGENTE..... | 3 |
| ART. 26 SOTTOZONA “E3” - VARIANTE | 3 |
| 2. ART. 36 – AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO | 4 |
| ART. 36 AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO - VIGENTE..... | 4 |
| ART. 36 AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO - VARIANTE..... | 5 |



COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

“VARIANTE VERDE” PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



1. Art. 26 – SOTTOZONA “E3”

ART. 26 SOTTOZONE “E3” - VIGENTE

Sono aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.

In questa sottozona sono ammessi gli interventi previsti dalla L.R. 24/85.

ART. 26 SOTTOZONE “E3” - VARIANTE

Sono aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.

In questa sottozona sono ammessi gli interventi previsti dalla L.R. 24/85.

Nelle aree riclassificate attraverso Variante Verde non è ammessa l’edificazione ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015.



2. Art. 36 – AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO

ART. 36 AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO - VIGENTE

Tali zone, specificatamente indicate nella cartografia di P.R.G., individuano aree di particolare pregio per l'ambito paesaggistico e architettonico in cui si trovano o per la loro organizzazione floristica e arborea.

Esse sono destinate al mantenimento ed al rispetto del verde esistente.

Gli spazi di sosta per gli autoveicoli devono essere alberati e pavimentati mediante sistemi alveolari che garantiscano la crescita di un manto erboso.

In dette zone sono ammessi soltanto i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
- ampliamenti finalizzati al ricovero dei mezzi utilizzati per la cura del verde, con le seguenti caratteristiche:
 - I.U.F.** = 0,04 mc/mq con un volume massimo di 200 mc. e una superficie coperta massima di 100 mq.
 - Ds** = come da D.M. 1/4/1968, n.1404 salvo diverse indicazioni grafiche
 - Dc** = 5 ml.
 - Df** = 10 ml.
 - H** = 3.5 ml.
- per le unità immobiliari residenziali prive di garage coperto, ampliamenti una-tantum del volume esistente con un tetto di 75 mc., da destinarsi esclusivamente alla creazione di garage.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli edifici soggetti a grado di protezione.

Per i parchi e giardini di interesse storico individuati in cartografia di Piano, valgono le seguenti norme:

- sono vietati smembramenti e comunque separazione fra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni dei suddetti beni ed il loro immediato intorno;
- gli interventi di gestione del verde devono essere filologicamente coerenti con l'impianto originario ove esso sia riconducibile ad un preciso modello (es. giardino all'italiana, giardino all'inglese, ecc.);
- i progetti di restauro o ripristino di parchi e giardini di interesse storico devono essere redatti secondo i criteri della “Carta dei giardini storici” elaborata dal Comitato Internazionale dei Giardini e dei Siti Storici ICOMOS IFIA (Firenze, 1981).



Per le zone di cui al presente articolo che non sono individuate come parchi e giardini di interesse storico dalla cartografia di Piano, gli spazi scoperti vanno sistemati prevalentemente a verde, piantumando specie autoctone o naturalizzate, scelte tra quelle dell'elenco allegato alle presenti norme; sono ammesse pavimentazioni, contenute al minimo indispensabile, purché specificamente motivate da ragioni funzionali. In caso di sostituzione di piante malate, morte o comunque abbattute è fatta salva la facoltà di reimpianto con altro individuo della medesima specie.

ART. 36 AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO E PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO - VARIANTE

Tali zone, specificatamente indicate nella cartografia di P.R.G., individuano aree di particolare pregio per l'ambito paesaggistico e architettonico in cui si trovano o per la loro organizzazione floristica e arborea.

Esse sono destinate al mantenimento ed al rispetto del verde esistente.

Gli spazi di sosta per gli autoveicoli devono essere alberati e pavimentati mediante sistemi alveolari che garantiscano la crescita di un manto erboso.

In dette zone sono ammessi soltanto i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
- ampliamenti finalizzati al ricovero dei mezzi utilizzati per la cura del verde, con le seguenti caratteristiche:

I.U.F. = 0,04 mc/mq con un volume massimo di 200 mc. e una superficie coperta massima di 100 mq.

Ds = come da D.M. 1/4/1968, n.1404 salvo diverse indicazioni grafiche

Dc = 5 ml.

Df = 10 ml.

H = 3.5 ml.

- per le unità immobiliari residenziali prive di garage coperto, ampliamenti una-tantum del volume esistente con un tetto di 75 mc., da destinarsi esclusivamente alla creazione di garage.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli edifici soggetti a grado di protezione.

Per i parchi e giardini di interesse storico individuati in cartografia di Piano, valgono le seguenti norme:

- sono vietati smembramenti e comunque separazione fra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni dei suddetti beni ed il loro immediato intorno;



- gli interventi di gestione del verde devono essere filologicamente coerenti con l'impianto originario ove esso sia riconducibile ad un preciso modello (es. giardino all'italiana, giardino all'inglese, ecc.);
- i progetti di restauro o ripristino di parchi e giardini di interesse storico devono essere redatti secondo i criteri della “Carta dei giardini storici” elaborata dal Comitato Internazionale dei Giardini e dei Siti Storici ICOMOS IFIA (Firenze, 1981).

Per le zone di cui al presente articolo che non sono individuate come parchi e giardini di interesse storico dalla cartografia di Piano, gli spazi scoperti vanno sistemati prevalentemente a verde, piantumando specie autoctone o naturalizzate, scelte tra quelle dell'elenco allegato alle presenti norme; sono ammesse pavimentazioni, contenute al minimo indispensabile, purché specificamente motivate da ragioni funzionali. In caso di sostituzione di piante malate, morte o comunque abbattute è fatta salva la facoltà di reimpianto con altro individuo della medesima specie.

Nelle aree riclassificate attraverso Variante Verde non è ammessa l'edificazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015.